



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “LINGUE PER LA  
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E  
D’IMPRESA - LANGUAGES FOR INTERCULTURAL AND BUSINESS COMMUNICATION”  
(Classe L-11 Lingue e culture moderne)**

*(Emanato con D.R. n. 1552/2017 del 07.12.2017 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 11.12.2017 e  
nel B.U. n. 132)*

**a valere dall’a.a. 2017/2018**

**Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per “Ateneo”: l’Università degli Studi di Siena;
- Per “Dipartimenti”:
  - il Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale (DSFUCI - con sede a Arezzo);
  - il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM - con sede a Siena)
- Per “LCII”: il Corso di Laurea in “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa – Languages for Intercultural and Business Communication” classe L-11;
- Per “CFU”: Credito Formativo Universitario, ossia la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste.
- Per “SSD”: settore scientifico disciplinare.
- per “piano di studio”: l’insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio.
- per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, alle prove finali.
- per SUA-CdS: la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (Allegato 1).

**Art. 2 – Istituzione e Presentazione**

1. Presso l’Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa – Languages for Intercultural and Business Communication”, appartenente alla Classe delle lauree in *Lingue e culture moderne* (Classe L-11), a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. Il Corso di laurea in LCII è attribuito in contitolarità al DSFUCI (Dipartimento di riferimento) e al DFCLAM.
3. Il Corso di laurea in LCII ha una durata normale di tre anni, e ha l’obiettivo di formare laureati dotati di solide competenze linguistico-comunicative e di una conoscenza critica delle civiltà italiana, europee ed extraeuropee: capacità e conoscenze tali da garantire una efficace comunicazione tra culture, popoli e

paesi diversi nei diversi contesti professionali in cui i laureati potranno agire, anche a supporto della internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

4. Per il conseguimento della Laurea in LCII è necessario aver conseguito 180 CFU nei termini di cui al presente Regolamento.

5. Il piano di studio di LCII prevede un massimo di 20 esami di profitto, oltre a quelli per le altre attività formative (conoscenze linguistiche, laboratori, tirocini) e per la prova finale.

### **Art. 3 – Obiettivi formativi specifici**

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in LCII sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-CdS.

### **Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi**

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di laurea in LCII avranno acquisito alla conclusione del loro percorso formativo sono riportate nei Quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS.

### **Art. 5 – Sbocchi occupazionali e professionali**

1. Il conseguimento della laurea in LCII consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUACdS.

### **Art. 6 – Conoscenze richieste per l'accesso**

1. Oltre ai requisiti di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 270/2004 (diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto come idoneo) si richiedono:

a) una buona cultura generale di base e adeguate capacità logiche;  
b) la capacità di comprendere e produrre testi scritti e orali di vari generi discorsivi e in vari registri, e in particolare una padronanza delle dimensioni comunicativa, testuale e grammaticale della lingua italiana scritta.

2. Per le lingue di studio viene richiesta una competenza in ingresso così definita:

a) per la lingua inglese, la competenza deve essere non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

b) per lo studente che sceglie il francese, lo spagnolo o il tedesco come lingua di studio, la competenza deve essere non inferiore al livello A1;

c) l'accesso allo studio della lingua russa e della lingua cinese non richiede alcuna conoscenza della materia.

3. È comunque concesso allo studente che non abbia ancora raggiunto il livello richiesto in una delle lingue di studio di optare per tale lingua (a patto di recuperare il debito formativo entro la fine del I anno di corso).

### **Art. 7 - Modalità di verifica della preparazione iniziale**

1. Le modalità di verifica della preparazione iniziale e gli obblighi aggiuntivi in caso di accertamento di carenze nella formazione pregressa, sono illustrate nel Quadro A3 della SUA-CdS.

### **Art. 8 - Comitato per la Didattica**

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in LCII sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 9 – Valutazione e monitoraggio della qualità della didattica**

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA- CdS.

### **Art. 10 – Orientamento e tutorato**

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di Laurea in LCII sono coordinate dal Comitato per la Didattica a norma dei Regolamenti di Ateneo e secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA-CdS.

### **Art. 11 – Riconoscimento dei crediti**

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

E' inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione, al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

4. Nei casi di trasferimento o di passaggio di corso, il Comitato per la Didattica, valutato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi specifici della Laurea in LCII e tenuto conto del numero di crediti riconosciuti, delibera a quale anno gli studenti dovranno essere iscritti. Gli studenti provenienti in trasferimento da altro Ateneo, per conseguire il titolo di dottore in LCII, dovranno comunque sostenere presso l'Università degli Studi di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, oltre quelli della prova finale.

5. Gli studenti che si iscrivono per il conseguimento di una seconda Laurea possono chiedere il riconoscimento di CFU già acquisiti nel corso di studio precedente nei SSD presenti nel piano di studio del Corso LCII, nel numero massimo di 90 CFU. Il Comitato valuterà la coerenza dei programmi dei corsi svolti con gli obiettivi formativi del Corso. Sono ammessi al riconoscimento solo esami in cui sia stata conseguita una votazione maggiore o uguale a 24/30.

#### **Art. 12 – Mobilità internazionale degli studenti**

1. Il Corso di laurea promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità e di scambi internazionali (europei ed extra-europei) attivati dall'Ateneo, secondo le modalità previste dal Quadro B5 della SUA-CdS.

2. Durante lo svolgimento del Corso di Laurea, lo studente può conseguire presso un'Università non italiana fino a 60 crediti relativi ad attività formative previste dal piano di studio. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberata dal Comitato per la Didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in LCII. I corsi ed esami da sostenere presso l'università straniera sono autorizzati preventivamente dal Comitato per la Didattica, previa presentazione di opportuna documentazione. Lo studente, in caso di necessità, può chiedere di modificare la scelta effettuata, rivolgendosi per iscritto al Presidente del Comitato per la Didattica e allegando idonea documentazione.

3. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base allo *European Credit Transfer System (ECTS)*.

4. I crediti conseguiti nel quadro di tali scambi vengono acquisiti in base alla certificazione ufficiale fornita dall'università straniera. I voti sono trasformati in trentesimi in base a criteri internazionali standardizzati.

5. Nel rispetto della reciprocità degli scambi Erasmus o di eventuali altri scambi internazionali di Ateneo, allo studente straniero è riconosciuto il diritto di partecipare alle attività didattiche del Corso e sostenere i relativi esami, in conformità con le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 13 – Piano delle attività formative**

1. Il piano di studio del Corso di Laurea in LCII è riportato nel Quadro B1 della SUA-CdS; il piano viene anche pubblicato annualmente sul sito web del Corso di studio (Allegato 2).

2. Entro i termini e le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, in cui devono essere indicati:

- gli insegnamenti scelti tra quelli per i quali è prevista un'opzione;
- gli insegnamenti relativi all'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o le altre attività formative tramite i quali intende eventualmente conseguire CFU in sovrannumero. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche compete al Comitato per la

didattica. Compete altresì al Comitato la valutazione degli insegnamenti o altre attività formative che lo studente intende conseguire in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea di cui i Dipartimenti DSFUCI e DFCLAM sono titolari/contitolari, in quanto considerati congruenti con gli obiettivi formativi specifici di LCII. Insegnamenti attivati presso i Corsi di laurea magistrali del Dipartimento o presso altri Corsi di studio dell'Ateneo possono essere utilizzati ai fini dell'acquisizione di CFU a libera scelta, a condizione che siano valutati coerenti con gli obiettivi formativi specifici di LCII. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

#### **Art. 14 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale**

1. L'impegno orario per le attività formative viene misurato in CFU. Ogni CFU equivale convenzionalmente a 25 ore di impegno complessivo, suddivise in didattica assistita e impegno di studio individuale in relazione al tipo di attività formative.

2. Per gli insegnamenti impartiti in modalità frontale o seminariale un CFU equivale a 6 ore di didattica assistita e 19 ore di studio individuale.

3. Per i tirocini e la prova finale un CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale, svolta sotto la supervisione del docente o del tutor aziendale.

4. Per le attività laboratoriali (che prevedono una parte di attività pratica svolta in aula dagli studenti) un CFU corrisponde da 8 a 12 ore di didattica assistita, e da 17 a 13 ore di studio individuale (secondo le modalità illustrate dai *Syllabus* dei rispettivi insegnamenti).

5. Le ore di esercitazione monolingua relative agli insegnamenti linguistici, che costituiscono un supporto aggiuntivo allo studio individuale dello studente, non concorrono al calcolo dei CFU attribuiti ai rispettivi insegnamenti.

6. Le ore di didattica necessarie per il conseguimento della certificazione linguistica della lingua inglese sono definite dal Centro Linguistico di Ateneo.

#### **Art. 15 – Insegnamenti e docenti del Corso di studi**

1. Gli insegnamenti del Corso di studio vengono riportati annualmente nella SUA-CdS, Quadro B3; essi sono inoltre liberamente consultabili sul sito web del Corso di studio e sul portale della segreteria on line (segreteriaonline.unisi.it). Per ciascun insegnamento vengono riportati la denominazione e gli obiettivi formativi specifici, in italiano e in inglese (anche ai fini del Supplemento al Diploma); la tipologia di attività formativa a cui appartiene; l'afferenza a specifici SSD, ove prevista, nonché l'eventuale articolazione in moduli; i crediti formativi attribuiti; le eventuali propedeuticità o i prerequisiti consigliati; le forme e le ore di didattica previste; le modalità di verifica del profitto ai fini dell'acquisizione dei CFU corrispondenti.

2. Gli insegnamenti attivati per ogni anno accademico sono deliberati annualmente dal Consiglio di Dipartimento, in sede di programmazione didattica.

3. Al Quadro B3 della SUA-CdS e sul sito web del Corso di studio sono riportati i nominativi dei docenti del Corso di Laurea in LCII, nominati annualmente dal Consiglio di Dipartimento ai fini del rispetto dei requisiti di copertura.

#### **Art. 16 – Esami e verifiche del profitto**

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Fanno eccezione le verifiche delle conoscenze linguistiche e informatiche, di cui ai successivi articoli 17 e 18, nonché delle attività di *Orientamento al lavoro*. Per gli insegnamenti articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo. Le specifiche modalità di verifica di ciascuna attività formativa sono indicate nelle rispettive schede di cui alla SUA-CdS.

2. Il calendario delle sessioni d'esame è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato sul sito internet dello stesso. Sono previste tre sessioni ordinarie: due al termine di ciascun semestre, una precedente l'inizio del primo semestre. Possono essere previste sessioni straordinarie, anche riservate a particolari categorie di studenti (lavoratori, fuori corso), appositamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli corsi di studi.

3. Ciascun docente deve indicare le date degli appelli d'esame con almeno un mese di anticipo. Le variazioni nel calendario degli appelli d'esame possono essere consentite per giustificati motivi, e solo per posticipazione della data.
4. Ogni docente può programmare nelle ore del proprio corso una o più prove di verifica *in itinere*, che sono da considerare come facoltative per lo studente, il cui risultato può essere utilizzato come elemento per la valutazione finale, a discrezione del docente.
5. Il superamento dell'esame comporta l'acquisizione dei CFU assegnati alla specifica attività didattica.

#### **Art. 17 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica**

1. All'apprendimento delle lingue straniere nel piano di studi sono dedicati da un minimo di 42 a un massimo di 54 CFU. Per l'articolazione degli insegnamenti linguistici nel piano di studio e per i livelli di competenza previsti in uscita si rimanda alla SUA-CdS, Quadro A4.b.
2. Gli insegnamenti di lingua prevedono sempre un docente titolare e un programma d'esame specifico. Le lezioni tenute dal docente sono generalmente affiancate da esercitazioni e laboratori, con la collaborazione dei CEL (Collaboratori esperti linguistici) e con una programmazione annuale.
3. La verifica della parte relativa alle esercitazioni dà luogo ad una o più prove parziali volte ad accertare il raggiungimento del livello linguistico richiesto per accedere alla prova di esame. Tali prove parziali possono essere sostituite da certificazioni internazionali secondo il Quadro Europeo di Riferimento, a discrezione del docente e tenuto conto dei livelli linguistici indicati nella SUA-CdS. Una volta superata la prova o le prove parziali che accertano il livello linguistico richiesto, lo studente si può iscrivere all'appello di esame finale di lingua, che può essere scritto e/o orale.
4. Il voto complessivo, in trentesimi con l'eventuale aggiunta della lode, tiene conto del risultato delle prove parziali e dell'esame finale.
5. Tutti gli studenti del Corso devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. Il conseguimento di tale livello è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

#### **Art. 18 – Abilità informatiche e modalità di verifica**

1. Alle abilità informatiche vengono attribuiti 2 CFU, che possono essere acquisiti e verificati o attraverso il sostenimento di un'idoneità oppure attraverso il riconoscimento della patente europea ECDL. Il riconoscimento dell'ECDL certificato dall'AICA è effettuato dall'Ufficio Studenti e Didattica. Nel caso di certificazioni ECDL difformi rispetto allo *standard*, l'Ufficio sottoporrà le pratiche al Comitato per la Didattica per la valutazione di pertinenza.

#### **Art. 19 – Modalità di verifica di stage e tirocini e relativi CFU**

1. L'Ordinamento del Corso di laurea in LCII prevede da un minimo di 4 a un massimo di 8 CFU, corrispondenti a 100-200 ore, destinati a attività di tirocini e *stages* presso enti e imprese pubblici e privati con i quali sono state stipulate specifiche convenzioni di tirocinio. L'elenco dei tirocini disponibili viene pubblicato annualmente sulle pagine *web* del Corso.
2. Il tirocinio obbligatorio può essere svolto anche all'estero, usufruendo del supporto offerto dai competenti uffici del Dipartimento e di Ateneo.
3. Al termine del tirocinio, lo studente deve consegnare la documentazione attestante l'attività svolta rilasciata dall'ente ospitante, una relazione propria e una del *tutor* aziendale; il riconoscimento dei CFU corrispondenti avverrà previa valutazione della documentazione presentata.
4. Nell'ambito dei CFU destinati alle attività di tirocinio, il Comitato può valutare anche la partecipazione attiva a convegni e giornate di studio, nonché la partecipazione a incontri relativi all'orientamento in uscita con l'obiettivo di favorire, da un lato, una più completa preparazione scientifica e culturale, dall'altro una maggiore consapevolezza degli scenari lavorativi e occupazionali italiani e internazionali.

#### **Art. 20 – Frequenza del Corso di studio**

1. La frequenza del Corso di Laurea in LCII non è obbligatoria. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici, la frequenza è comunque vivamente consigliata, soprattutto per i corsi di mercato

carattere applicativo, volti cioè a sviluppare non solo conoscenze ma soprattutto competenze operative e abilità comunicative (in particolare le esercitazioni di lingua straniera).

2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

3. Il Dipartimento può organizzare, su proposta del Comitato per la Didattica, specifiche attività formative destinate agli studenti a tempo parziale, agli studenti fuori corso e/o agli studenti lavoratori, definiti secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 21 – Prova finale**

1. La prova finale deve verificare che il Laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-CdS.

#### **Art. 22 – Organizzazione e calendario dell'attività didattica**

1. L'attività didattica del Corso di laurea è articolata principalmente in moduli da 6 CFU; fanno eccezione gli insegnamenti di lingua e traduzione straniera, di norma articolati in moduli da 8 CFU; le attività relative all'*informatica*, al  *tirocinio*, all'*idoneità di lingua inglese livello B1* e all'*Orientamento al lavoro* di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Le attività didattiche si svolgono per semestri. Il calendario dell'attività didattica, delle sessioni d'esame e di laurea e degli adempimenti a essi connessi è deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, e riportato nel Quadro B2 della *SUA-CdS*.

3. La ripartizione degli insegnamenti e delle altre attività formative fra il primo e il secondo semestre viene proposta annualmente dal Comitato per la didattica tenuto conto dei contenuti formativi degli insegnamenti, delle eventuali propedeuticità e dell'esigenza di una equa ripartizione del carico didattico fra i due periodi didattici.

#### **Art. 23 – Disposizioni transitorie**

1. Per gli studenti iscritti ai preesistenti Corsi di Laurea in *Lingue e Comunicazione Interculturale* (ex DM 509/1999), *Lingue moderne - Mediazione linguistica e interculturale* (ex DM 509/1999), *Lingue e Comunicazione Interculturale* (ex DM 270/2004) istituiti presso l'Ateneo, è consentito optare per il passaggio al Corso di Laurea in LCII (ex DM 270/2004).

2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei preesistenti Corsi di laurea è deliberato dal Comitato per la Didattica in relazione all'apporto formativo dei singoli insegnamenti rispetto al piano di studio individuale.

3. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" e per "presenza di CFU riconosciuti" è possibile presentando la relativa richiesta al Comitato per la Didattica.

#### **Art. 24 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Comitato per la Didattica, deliberate dai Consigli dei Dipartimenti e approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le modifiche alla SUA-CdS seguono l'iter appositamente previsto.

#### **Art. 25 – Disposizioni Finali**

1. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, e dalla normativa specifica.